



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1097**

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale



## **1. DDL S. 1097 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1097  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

**Titolo breve:** *reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale*

---

Iter

**25 febbraio 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1097**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Bianca Laura Granato** ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

**Luisa Angrisani** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Danila De Lucia** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Daniela Donno** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Barbara Florida** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Elio Lannutti** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Virginia La Mura** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Marco Pellegrini** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Sergio Puglia** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Iunio Valerio Romano** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

**Fabrizio Trentacoste** ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 94 del 26 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

RICORSI AMMINISTRATIVI , UFFICI SCOLASTICI

**Articoli**

ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.1), PRESIDI E VICE PRESIDI (Art.1),  
INSEGNANTI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Loredana Russo** ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1097

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1097

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRANATO**, **ANGRISANI**, **DE LUCIA**, **DONNO**, **FLORIDIA**, **LANNUTTI**, **LA MURA**, **Marco PELLEGRINI**, **PUGLIA**, **ROMANO** e **TRENTACOSTE**  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2019

Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende modificare l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cosiddetto testo unico del pubblico impiego, con l'obiettivo di prevedere l'istituzione di un reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (USR) avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti scolastici.

Nello specifico, si tratta di atti e provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ovvero quelli concernenti la formazione delle classi, l'assegnazione delle cattedre ai docenti e la formulazione dell'orario). Scopo del presente disegno di legge è, pertanto, quello di offrire, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, una tutela deflattiva del contenzioso che possa configurarsi quale rimedio alternativo al ricorso agli organi giurisdizionali per il personale docente e amministrativo. In questo modo, difatti, verrebbe data la possibilità alla medesima amministrazione scolastica - complessivamente intesa - di valutare, entro un termine breve, la *ratio* delle scelte effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di datori di lavoro.

L'istituzione del reclamo si giustifica alla luce dell'attuale configurazione giuridica dell'ordinamento scolastico, non sussistendo un rapporto di dipendenza gerarchica tra dirigenti scolastici e dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Difatti, a seguito del riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia didattica, amministrativa e di ricerca, ai sensi del regolamento di autonomia emanato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - attuativo dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetto « Bassanini semel ») - le scuole si qualificano quali autonomi soggetti giuridici.

Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - il cosiddetto testo unico del pubblico impiego - i dirigenti scolastici, posti al vertice di ogni scuola, sono identificati quali legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche nei rapporti con terzi. A essi, inquadrati nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, è attribuita la qualifica dirigenziale.

Il presente disegno di legge si fonda sulla convinzione che essendo la figura del dirigente scolastico inquadrata nell'ambito suddetto l'istituzione di una procedura di reclamo non possa considerarsi lesiva delle competenze e delle attribuzioni vigenti. Difatti, il conferimento di tale potere può ricondursi al generico potere di vigilanza sul rispetto delle norme generali in materia di istruzione che l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attribuisce agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica articolati su base regionale.

Nel merito delle modalità di decisione del reclamo si stabilisce che essa venga resa in conformità al

parere di una commissione composta da tre dirigenti ministeriali della funzione tecnico-ispettiva. Tale commissione è istituita presso ogni ufficio scolastico regionale. Il tempo complessivo di durata della procedura è di venti giorni: l'interessato può presentare reclamo al dirigente preposto all'USR entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento. La decisione viene presa entro il termine dei successivi quindici giorni, su parere conforme dell'organo all'uopo costituito.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« *11-bis.* Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o nel sito *internet* dell'istituzione scolastica di riferimento o della notifica all'interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

*11-ter.* Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-*quinquies*. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l'atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell'eventuale esperimento di un'azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento. La decisione sul reclamo è notificata entro il termine di cinque giorni al reclamante e al dirigente scolastico, nonché, in caso di accoglimento, all'ufficio competente per territorio in materia di provvedimenti disciplinari.

*11-quater.* Il dirigente scolastico provvede a dare tempestiva attuazione alla decisione assunta ai sensi del comma 11-*ter*. In caso di inerzia, l'inadempimento costituisce comportamento antidoveroso ai fini della responsabilità disciplinare.

*11-quinquies.* Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i reclami di cui al comma 11-*bis*, composta da tre dirigenti del corpo ispettivo.

*11-sexies.* Le disposizioni di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quinquies* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 ».

### Art. 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1097  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

**Titolo breve:** *reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 143 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 218 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020**  
**140ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. **1375** recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. **1097** recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1319** recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. **992** recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

## **AFFARI ASSEGNATI**

**Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice **GRANATO** (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici **IORI** (PD), **GRANATO** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.**

**244**

La Commissione,

premessi che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

"appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 2

### **2.12 (testo 2 corretto)**

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

## 2.13 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

## 3.0.100/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

*All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

## 3.0.100

La Relatrice

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

### **3.0.200/1**

[Iannone](#), [Zaffini](#)

*All'emendamento 3.0.200, d o po il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

### **3.0.200**

La Relatrice

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

### **3.0.300/1**

#### Giro

*All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."

### **3.0.300**

La Relatrice

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

**5.100**

La Relatrice

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

## 1.3.2.1.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 143 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020  
143<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PITTONI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione Anna Ascani e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) riferisce, per quanto di competenza, sulle disposizioni del provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sugli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7: illustra quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe, con le quali - tra l'altro - si proroga al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto e si proroga fino al 2020 il relativo finanziamento. Illustra le disposizioni del medesimo articolo 7 che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto per la realizzazione delle iniziative, per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2020; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Si sofferma quindi sulle misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, con le quali si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, si differisce al

31 dicembre 2020 la data di riferimento per l'inquadramento delle fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" ovvero come "teatro lirico-sinfonico", si stabilisce che, per il 2020, il contributo assegnato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi assegnati alla medesima fondazione nei 3 anni precedenti.

Passa quindi a illustrare gli interventi in materia di scuola: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevede l'assunzione, quali dirigenti scolastici, anche dei soggetti che, pur idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017, in quanto la loro posizione in graduatoria eccedeva il numero fissato di partecipanti; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2020/2021, di soggetti in possesso di determinati requisiti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, prevedendosi il conseguente incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito al 30 aprile 2020 il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si differisce al 1° settembre 2020 l'applicazione della disciplina relativa al *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, e si differisce al 1° settembre 2022 il termine di entrata in vigore di alcune disposizioni concernenti l'ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; in materia di edilizia scolastica, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2; si differisce al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti a uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

In materia di università, il provvedimento in titolo incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); autorizza le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende inoltre agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Riferisce infine sulle disposizioni in materia di sport, con le quali sono prorogati i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia

e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva ed è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. In conclusione presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO si esprime favorevolmente sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1097) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri trasmessi, da ultimo, dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Comunica che la senatrice Russo ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 2.6 e contestualmente presentato l'emendamento 2.6 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Avverte che, alla luce dei pareri della Commissione bilancio, la relatrice ha presentato, per conformarsi ad essi, gli emendamenti 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3), 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200, e che ha inoltre presentato l'emendamento 3.0.100 (testo 2), tutti pubblicati in allegato, e ritirato gli emendamenti 1.1000, 3.0.100, 3.0.200, 3.0.200 (testo 2), 3.0.300 (testo 2 corretto), 3.0.300 (testo 2), 3.0.300 e 4.101.

Comunica inoltre che la senatrice Sbroliini ritira gli emendamenti 1.1000/1, 1.1000/7, 1.1000/12, 1.1000/14, 1.1000/15, 1.1000/16, 1.1000/18, 1.1000/20, 1.1000/21, 1.1000 (testo 2)/1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12 (testo 2), 2.12 (testo 2 corretto), 2.13, 3.1, 3.2; la stessa senatrice presenta una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/1, pubblicata in allegato, che tiene conto del parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.3.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che di passa alla fase delle votazioni degli emendamenti riferiti al

provvedimento in titolo. Comunica che sono improponibili, per estraneità della materia rispetto a quella oggetto degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 1.1000/17 e 3.0.200/1. Avverte inoltre che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 1.1000, 3.0.100 e 3.0.300 - ritirati dalla relatrice, che ha presentato riformulazioni di quelle proposte - saranno riferiti, ove possibile, a tali riformulazioni.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento in titolo. La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4, sugli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11, nonché sul subemendamento 1.1000/8, invitando a ritirare i restanti subemendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.1000 (testo 2)/100, 1.1000 (testo 2)/200, 1.1000 (testo 2) e 1.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli identici subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3 e 1.1000/4 sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) sottoscrive e ritira il subemendamento 1.1000/5.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira i subemendamenti 1.1000/6 e 1.1000/13.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 1.1000/9, 1.1000/10 e 1.1000/11 sono approvati. Con successiva votazione è approvato anche il subemendamento 1.1000/8.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/1 (testo 2), ritirato dalla senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI), è fatto proprio dal senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) e, posto ai voti, è respinto.

Anche il subemendamento 1.1000 (testo 2)/2, previa dichiarazione di astensione della senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dovuta non a contrarietà alla proposta emendativa, bensì alla circostanza che sia riferita a un provvedimento non condiviso dal suo Gruppo, è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazione sono invece approvati i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/100 e 1.1000 (testo 2)/200. Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.1000 (testo 2), come subemendato. Con successiva votazione è approvato anche l'emendamento 1.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento in titolo.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.8 e 2.13 (testo 2); invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI, si esprime in modo conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.101 e 2.100.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.1 (testo 2), riservandosi di riformularlo per l'esame in Assemblea; l'emendamento, fatto proprio dal senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC), è posto ai voti e respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 2.4 (testo 2) è in parte assorbito e in parte precluso

dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

Con distinte successive votazioni sono approvati gli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100, 2.8 e 2.13 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti della relatrice 3.100 e 3.101 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2).

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) invita a ritirare l'emendamento 3.3 e i subemendamenti ai propri emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Anna ASCANI si esprime in senso conforme, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3), 3.0.300 (testo 3).

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 3.3 e il subemendamento 3.0.100/1, riservandosi di presentare riformulazioni per l'esame in Assemblea.

Anche il senatore [GIRO](#) (FIBP-UDC) ritira il subemendamento 3.0.300/1.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 4.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 4.100 e 4.101 (testo corretto).

L'emendamento 4.1, previa dichiarazione di astensione della senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) a nome del suo Gruppo, non per contrarietà ai contenuti della proposta bensì, anche in questo caso, in quanto riferita a un provvedimento che la sua parte politica non condivide, è posto ai voti e respinto.

Con distinti votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Anche il sottosegretario Anna ASCANI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 5.100.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto. L'emendamento 5.100, posto ai voti, è invece approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1729**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutati positivamente gli interventi in materia di cultura e spettacolo di cui all'articolo 7, e segnatamente quelli volti a completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; il differimento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee; le misure specifiche per la città di Matera; le disposizioni sul sito archeologico di Pompei e sulle aree limitrofe; le disposizioni che concernono le risorse per il settore dei beni culturali, cui si aggiunge quella di cui all'articolo 6, comma 5; la proroga riguardante il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane e l'incremento delle risorse ad esso destinate; le disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, nonché le misure in tema di fondazioni lirico-sinfoniche;

considerati gli interventi in materia di scuola, con i quali: le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; si prevedono determinate assunzioni di dirigenti scolastici; viene incrementata la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; si autorizza, in presenza di determinati requisiti, la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno, di soggetti già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici; si interviene sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, si definiscono le modalità di svolgimento della procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti della scuola secondaria, prevista dal decreto-legge n. 126 del 2019 e viene differito il termine entro cui la medesima procedura straordinaria deve essere bandita contestualmente al nuovo concorso ordinario; si dispone in materia di *curriculum* della studentessa e dello studente, allegato al diploma conclusivo degli esami di Stato del secondo ciclo, e in materia di ammissione all'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione per le scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano; si interviene in materia di edilizia scolastica;

considerati gli interventi in materia di università, con i quali si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI); si autorizzano le università ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), e si differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera; si estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere ad alcune graduatorie

nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le Istituzioni per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); relativamente all'edilizia universitaria, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; valutate infine le disposizioni in materia di sport concernenti la destinazione al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo e con le quali è prorogato il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [1664](#)

Art. 1

**1.1000 (testo 2)/1 (testo 2)**

[Sbrollini](#), [Faraone](#), [Moles](#)

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

4-bis) al comma 1, capoverso «Art. 51-*quater*», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.».

**1.1000 (testo 2)/100**

La Relatrice

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera c), dopo il numero 6, inserire il seguente:*

"6.bis. sopprimere il comma 8"

**1.1000 (testo 2)/200**

La Relatrice

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), lettera e), capo verso "1.", apportare le seguenti modificazioni:*

1. *nell'alea, sostituire le parole: "derivanti dagli articoli 1, 2 e 4", con le seguenti: "derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4";*
2. *alla lettera c), sostituire le parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del fondo"*

Art. 2

**2.6 (testo corretto)**

[Russo](#), [Vanin](#), [Corrado](#), [Montevecchi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».*

Art. 3

**3.0.100 (testo 2)**

La Relatrice

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(*Funzione dirigenziale tecnica*)

»1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni ;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-*bis*. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato."

### **3.0.200 (testo 3)**

La relatrice

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

"Art. 3-*bis*

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione  
del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e) *ter*, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente»;

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-ter), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.»;

c) all'articolo 52, comma 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater».

### **3.0.300 (testo 3)**

La Relatrice

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 218 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 30 MARZO 2021**  
**218ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.  
Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Federica  
Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio  
universitario e il dottor Giuseppe De Biase, Segretario generale della FIR Cisl (Federazione  
Innovazione e Ricerca).*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto "decreto Sostegni". Sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1097, recante Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Si è poi convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sui processi di apprendimento con l'audizione della dottoressa Nunzia Ciardi, Direttore della polizia postale. È stato inoltre deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato sulla riapertura delle scuole e sulle attività didattiche volte a recuperare le carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata o a distanza (atto n. 690), definendo un primo elenco di audizioni. È stata infine sollecitata l'audizione del Ministro dell'istruzione sul reclutamento e la mobilità dei docenti, nonché sul reclutamento dei dirigenti tecnici, temi che potranno essere affrontati anche nel corso dell'audizione del Ministro sulle linee programmatiche del suo Dicastero che sarà programmata nelle prossime settimane.

Prende atto la Commissione.

## *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca).

La dottoressa LAUDISA e il dottor DE BIASE, collegati da remoto, svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione per ovviare a un problema tecnico del collegamento in videoconferenza.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.*

Risponde la dottoressa LAUDISA.

Il [PRESIDENTE](#), permanendo una difficoltà tecnica nel collegamento, avverte che sarà inviato al dottor De Biase la trascrizione dell'intervento del senatore Verducci, relatore sull'indagine conoscitiva in titolo, al fine di consentirgli di rispondere per iscritto.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia e congeda i rappresentanti dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'università e per il diritto allo studio universitario e di FIR Cisl (Federazione Innovazione e Ricerca). Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Volontariato e professioni nei beni culturali ( n. 245 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) riferisce sull'affare assegnato in titolo dando innanzitutto conto dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione, articolatasi in un complesso ciclo di audizioni avviato il 24 settembre 2019 e protrattosi per oltre un anno. Il lavoro è stato finalizzato ad approfondire le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e alle soluzioni proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali, che, pur essendone parte integrante, non esaurisce il magmatico mondo della cultura e del lavoro culturale.

In particolare, per quanto attiene al fenomeno del volontariato - molto diffuso nel Paese e che consente ai singoli di affiancare lo Stato nello sforzo di migliorare la società e assicurare a tutti i cittadini i dovuti livelli minimi di qualità della vita - pone l'accento sull'assoluta rilevanza del fenomeno nel campo dei beni culturali, fenomeno che presenta numeri cospicui e in continua ascesa ma che si caratterizza anche per una radicata sottovalutazione. Inoltre, le predette forme di volontariato difettano, in generale, di una formazione professionale specifica - come invece hanno, ad esempio, i volontari operanti nel settore della Protezione Civile - tale da abilitarle alla collaborazione non specialistica con i professionisti negli interventi imposti da situazioni di emergenza.

Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, prevedere al più presto una normativa specifica volta a disciplinare il mosaico di forme assunte dal lavoro culturale e le diverse funzioni legate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di instaurare una virtuosa sinergia tra l'operato dei professionisti e la genuina e nobile aspirazione degli italiani alla partecipazione civica. Conclude rendendo noto di aver anticipato in via informale a tutti i Commissari una prima bozza di risoluzione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) premette di condividere in linea di principio l'intervento svolto dalla relatrice e la *ratio* sottesa alla bozza di risoluzione informalmente anticipatagli, soprattutto per l'affermazione del principio secondo cui il lavoro deve essere retribuito. Tuttavia ritiene non debba esservi una preclusione a forme di collaborazione con il volontariato, in circostanze e con modalità opportunamente regolate. Segnala poi che il testo anticipato informalmente della proposta di risoluzione appare connotato, in alcune sue parti, da pregiudiziali ideologiche e passaggi critici che ne impedirebbero la condivisione da parte del suo Gruppo. Invita pertanto la relatrice a riconsiderare i termini della sua proposta prima di formalizzarne la presentazione.

Dopo che la relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) ha manifestato la propria disponibilità a modificare il testo in questione, interviene il [PRESIDENTE](#), proponendo alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, alle ore 13. Ciò al fine di consentire ai senatori di far pervenire alla relatrice eventuali osservazioni e proposte di modifica.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'unirsi all'intervento del senatore Cangini, domanda se la relatrice intenda previamente predisporre una nuova bozza informale di risoluzione sulla quale i Gruppi potranno far pervenire le proprie osservazioni.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) risponde negativamente, ma si dichiara pienamente disponibile a valutare le proposte che dovessero pervenirle.

Il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) interviene per preannunciare osservazioni e richieste di modifica al testo anticipato dalla relatrice.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta poc'anzi formulata dal Presidente di rinviare l'esame alla seduta convocata alle ore 13 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Generale di divisione Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 30 giugno 2021 ( n. 82 )**

**Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Vice Direttore generale vicario del Grande Progetto Pompei dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ( n. 83 )**

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, dando conto del *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati; auspica che sia trasmessa alle Camere la periodica Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma del Grande Progetto Pompei, che il Direttore generale potrebbe poi illustrare in un'audizione, osservando che l'ultima Relazione disponibile risale al settembre 2019. Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sulle proposte di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [BARBARO](#) (Fdl), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Margherita [CORRADO](#) (Misto), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), Bianca Laura [GRANATO](#) (Misto), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Antonella [CAMPAGNA](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice Russo), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Luisa [ANGRISANI](#) (Misto) (in sostituzione della senatrice Segre), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina n. 82 è approvata con 11 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astenuti.

La proposta di nomina n. 83 è approvata con 11 voti favorevoli, un voto contrario e 4 astenuti.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2127) NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RAMPI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo; sottolinea la particolare valenza del provvedimento, che riprende una tematica più volte affrontata dalla Commissione con un lavoro e un impegno trasversale, anche svolgendo numerose audizioni in varie sedi, in particolare dopo l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Segnala che sarebbe opportuno congiungere la discussione di altre iniziative in materia assegnate alla Commissione o sollecitare l'assegnazione alla Commissione stessa di altre, come il disegno di legge n. 2039, al fine di poter elaborare un testo unificato in grado di favorire un'ampia convergenza politica. Dichiarò infine di ritenere utile un ciclo di audizioni, tendenzialmente breve, in considerazione delle molte già svolte e della copiosa documentazione acquisita.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che il senatore Iannone ha manifestato la volontà di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ed il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) intervengono sull'opportunità di congiungere la discussione del provvedimento in titolo con quella di altri disegni di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali), proseguito nella mattina di oggi; le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

